

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1646 del 28/03/2017
Oggetto	Demanio acque, comune di Colorno (Pr); Azienda Agricola Baistrocchi Gino e Franco Sas; PR16A0001, Sinadoc 19684/2016; Concessione ordinaria di acque sotterranee da pozzo esistente per uso zootecnico; RR 41/2001, art. 18.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1704 del 28/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

Demanio acque, comune di Colorno (Pr); Azienda Agricola Baistrocchi Gino e Franco Sas; PR16A0001, Sinadoc 19684/2016; Concessione ordinaria di acque sotterranee da pozzo esistente per uso zootecnico; RR 41/2001, art. 18.



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" ;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) ;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque" ;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225/2001, n. 609/2002, n. 1325/2003, n. 1274/2005, n. 2242/2005, n. 1994/2006, n. 895/2007, n. 2326/2008, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 1985/2011, n. 963/2013, n. 65/20015, n. 1622/2015 e n. 1792/2016;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001" ;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25/07/2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016 / 0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del

decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014 –2020, sezione 2 “condizionalità ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO che in data 07/01/2016, protocollo Regione Emilia-Romagna n. 3488, l'**Azienda Agricola Baistrocchi Gino e Franco Sas**, codice fiscale **2237070343**, con sede in Via Copermio, 1 di **Colorno** (Pr), ha presentato istanza di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un **pozzo esistente nel foglio 34 mappale 148** sul fondo in conduzione nella medesima località, per gli utilizzi **zootecnici e igienico sanitari** al servizio dell'allevamento di bovini; tale pozzo risulta denunciato ai sensi di legge Mod A 07/670 del 02/03/1995 e registrato in Sisteb col codice **PRA282**.

DATO ATTO che

- il richiedente ha provveduto, ai sensi dell'art. 153 della LR 3/99, al versamento delle spese per l'istruttoria della domanda in oggetto;
- il prelievo richiesto in concessione è ricondotto alla procedura di cui agli artt. 6, 16 (concessione ordinaria) del citato RR n. 41/2001;
- la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del RR 41/2001, costituita da “Relazione tecnica” a firma del P.A. Alberto Barbarini e “Relazione idrogeologica generale con video ispezione” a firma del Dottor geol. Filippo Pezzotti, consistente nello studio (con inquadramento geologico e idrogeologico dell'area, idrostratigrafia presunta e sezioni idrogeologiche);

PRESO ATTO che a seguito della presentazione dell'istanza è stato redatto verbale di accertamento d'illecito amministrativo n. 961 del 08/03/2016 dal competente Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, notificato al trasgressore ed all'obbligato in solido in data 18/04/2016;

ACCERTATO che la derivazione

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni acquedottistiche pubbliche ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 07/09/2010 n. 160 e della DGR 30/07/2007 n. 1191;
- che non è da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e ii;
- rispetto a quanto prescritto dall'art. 68 comma 5, delle Norme del PTA, l'areale in cui è collocata l'azienda agricola non risulta tra quelli che evidenziano criticità per prelievi eccessivi dalle falde (subsidenza ecc.);

VERIFICATO che sul BURER n. 234 in data 27/07/2016 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri previsti agli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PGPR/2016/17090 del 12/10/2016 espresso in senso favorevole;

ACCERTATO che nei termini di legge l'Autorità di Bacino del Fiume Po non ha ritenuto di esprimere il suddetto parere, previsto ai sensi dell'art. 7 del RD n. 1775/1933;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016/0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l'applicazione della “DIRETTIVA DERIVAZIONI” adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17/12/2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all'Amministrazione concedente salvo nei casi in cui “per la natura o l'entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obbiettivi di Piano

a scala distrettuale”;

ACCERTATA la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR n. 1195 del 25.07.2016 “DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA”, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015 (“DIRETTIVA DERIVAZIONI”).

VALUTATO ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in premessa e sopra richiamate e in relazione quanto descritto negli atti allegati all'istanza

- un volume congruo di prelievo stimabile, in base alla tipologia e consistenza dell'allevamento così come descritti, **di max di 2.700 mc annui**;
- che la portata massima richiesta di **2 l/sec** è da ritenersi mediamente congrua;

VERIFICATO inoltre

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo la destinazione d'uso della derivazione rientra **nell'uso igienico e assimilati (zootecnico)** di cui alla lett. f) dell'art.152, della citata LR 3/99, nella misura **dell'importo minimo** e corrisponde a:
 - **per l'annualità 2016 ad Euro 161,00**, pari all'intero, 12/12, dell'annualità ai sensi dell'art. 8 LR 2/2015, comma 1.;
 - **per l'annualità 2017 ad Euro 161,16**
- che il concessionario è tenuto **al versamento del deposito cauzionale** di cui all'art. 153 della LR n. 3/99 nella misura di **Euro 250,00** ai sensi della LR 2/2015, art. 8, dando atto che il medesimo verrà restituito su richiesta scritta del versante al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

ATTESO che:

- il concessionario è tenuto al **versamento delle suddette somme prima del ritiro del presente provvedimento**;
- ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015, gli importi successivi relativi al **canone annuale** dovranno essere versati **entro il 31 marzo** dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi del medesimo art. 8, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, **rivalutata automaticamente** in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e **disponibili** sul sito istituzionale **dell'ISTAT** alla data del **31 dicembre di ogni anno**. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- l'obbligo del pagamento del canone, a norma dell'art. 34 comma 2 del RR n. 41/01, cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della **comunicazione di rinuncia**;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *“la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua”*, ossia, che la **derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite**;

VERIFICATO inoltre che è stato predisposto il **disciplinare** di concessione contenente le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2025, sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel presente atto e nel disciplinare allegato che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per quanto in premessa

1. di accordare, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune interessato, alla **AZIENDA AGRICOLA BAISTROCCHI GINO E FRANCO SAS**, codice fiscale **02237070343**, con sede in Copermio n. 1 di **Colorno**, cap 43052, la concessione, individuata dal codice Sisteb **PR16A0001**, a derivare acqua pubblica sotterranea mediante un **pozzo esistente sul foglio 34, mappale 148**, codice **PRA282**, per gli usi dell'allevamento **zootecnico** in conduzione nella medesima località, fino a **max 2 l/sec e 2.700 mc/anno** di volumi prelevati, con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e disciplinare allegato, in relazione alle modalità di derivazione descritte in atti;
2. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione così come verificate con la documentazione tecnica in premessa, acquisita al protocollo con n. 228968 del 01/04/2016 e n. 9998 del 24/06/2016, dando atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
3. di stabilire che la concessione sia **rilasciata fino al 31/12/2025** ai sensi del RR 41/2001 e della DGR n.787/2014;
4. di approvare il **disciplinare** e relativi elaborati cartografici allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, da **sottoscrivere per accettazione dal concessionario entro il termine assegnato di 30 giorni**, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nonché la descrizione e le caratteristiche delle opere di presa;
5. di rammentare che
 - ai sensi della Direttiva 2000/60/CE tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati sono soggette a **verifica di congruità** agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027;
 - **qualora tale verifica rilevi la non congruità** agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
 - questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla **revisione dell'utenza**, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del RR n. 41/01;
6. di **fare obbligo** al concessionario, qualora non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 95 del DLgs n.152/06, della DGR n. 1195/016 e della DGR 2254/016 **dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata** (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, **nonché l'invio, entro il 31 dicembre** di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a **ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po**;
7. di fissare gli **importi da versare prima del ritiro del presente provvedimento** e di cui presentare attestazione all'atto della firma del disciplinare in:
 - **Euro 322,16**, quale importo totale **per canoni** relativi alle annualità 2016 e 2017;
 - **Euro 250,00** per **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
8. di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
9. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute;

10. di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in copia conforme in bollo al richiedente, fatto salvo quanto disposto al punto precedente e provvedendo alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna;
11. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
12. Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite ogni comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, concedente, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta certificata aopr@cert.arpa.emr.it;
13. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del TU di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI PARMA

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche codice Sisteb PR16A0001

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per **uso zootecnico** assentita alla **AZIENDA AGRICOLA BAISTROCCHI GINO E FRANCO SAS**, codice fiscale 02237070343, con sede in Copermio n. 1 di **Colorno**, cap 43052, legalmente domiciliata ai fini del presente provvedimento presso la sede del Comune di Colorno (PR).

Ogni **comunicazione** ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, concedente, inerente la presente concessione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta certificata aopr@cert.arpa.emr.it;

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata fino a **massimo 2 l/sec**
- volumi complessivi di prelievo fino a **massimo 2.700 mc/anno**;

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per **abbeveraggio bestiame ed utilizzi di tipo igienico correlati all'allevamento di bovini dell'azienda agricola** del concessionario in Via Copermio, 1 di Colorno (PR).

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

La derivazione viene attuata in Via **Copermio, 1 di Colorno (PR)** mediante l'utilizzo di **1 pozzo esistente**, avente le caratteristiche di seguito descritte ed individuato sugli elaborati cartografici parte integrante del presente disciplinare:

Pozzo PRA282 – uso zootecnico

- ubicazione catastale **foglio 34 mappale 148**;
- coordinate geografiche ED50 UTM 32 X= **610.256,67** Y= **4.976.491,58**;
- colonna del diametro di mm **125**;
- profondità **m 28,00** dal piano campagna;
- diametro perforazione mm **350**;
- profondità **filtri da m 22 a m 28** dal p.c.;
- elettropompa sommersa di potenza 1 kw e portata di esercizio **max 2 l/s**.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **fino alla data del 31/12/2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura

del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi, modificati ed aggiornati con successive deliberazioni della Giunta Regionale a norma dell'art. 152;

6.2 La LR n.2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico ***sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.***
- gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, **il concessionario**, ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015, **è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva** a quella del rilascio della concessione aggiornandolo **sulla base dell'indice** dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (**ISTAT**) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anticipatamente, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

6.6 Il mancato **pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare** (art. 32 del RR n. 41/2001).

6.7 **L'importo del canone, ascrivibile alla categoria “usi igienici e assimilati” di cui alla lett. f) dell'art.152 della LR 3/99 nella misura dell'importo minimo, corrisponde a:**

- **per l'annualità 2016** ad Euro **161,00**, pari all'intero dell'annualità, 12/12, ai sensi dell'art. 8 LR 2/2015, comma 1.;
- **per l'annualità 2017** ad Euro **161,16**

Tali importi sono da versare prima del ritiro del presente provvedimento anche in unica soluzione e presentando l'attestazione all'atto della firma del presente disciplinare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della **cauzione definitiva**, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **Euro 250,00, da versare prima del ritiro del presente provvedimento** e presentando l'attestazione all'atto della firma del presente disciplinare.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 - Dispositivo di misurazione - Ai sensi dell'art. 95 del DLgs n. 152/06 il concessionario è tenuto alla **misurazione dei prelievi e alla comunicazione annuale dei volumi prelevati**; a tale fine dovrà procedere all'**installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata/restituita** (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero - altro), nonché garantirne il buon funzionamento e **comunicare alla scadenza di fine anno i risultati delle misurazioni effettuate, mediante il dato di lettura dello strumento** ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare i pozzi per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di ARPAE, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha

facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – **Le opere di presa non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.**

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, **il concessionario è tenuto a comunicare** ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma **la cessazione d'uso delle opere entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte le operazioni tecniche affinché la qualità ed il regime degli acquiferi non vengano alterati.**

Salvo che non sia diversamente richiesto, **il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura dei pozzi e alla rimozione** di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Ai sensi dell'art. 35, del RR n. 41/2001, ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma può consentire il **mantenimento dei pozzi**, su richiesta del concessionario, **qualora:**

- la destinazione d'uso venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;
- qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dall'Amministrazione competente.

8.7 Subconcessione - **E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.**

8.8 Revoca - **La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico generale interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.**

8.10 – Rinuncia – La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del RR n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.11 – Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del RR n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8.12 - Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del RR n. 41/2001, verranno istruite da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a norma del citato articolo.

8.13 Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

ART. 9 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- **decade immediatamente dal diritto a derivare** in caso di **subconcessione** a terzi.
- **decade dal diritto a derivare** qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni non vi provveda

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone
- decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

E' inoltre facoltà ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933:

- per non uso durante un triennio consecutivo;
- per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- per mancato pagamento di tre annualità del canone;
- per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa.

Questi ultimi termini sono suscettibili di proroga qualora ricorra un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere.

Nei casi di decadenza l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza.

ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma nel caso di **alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino**, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

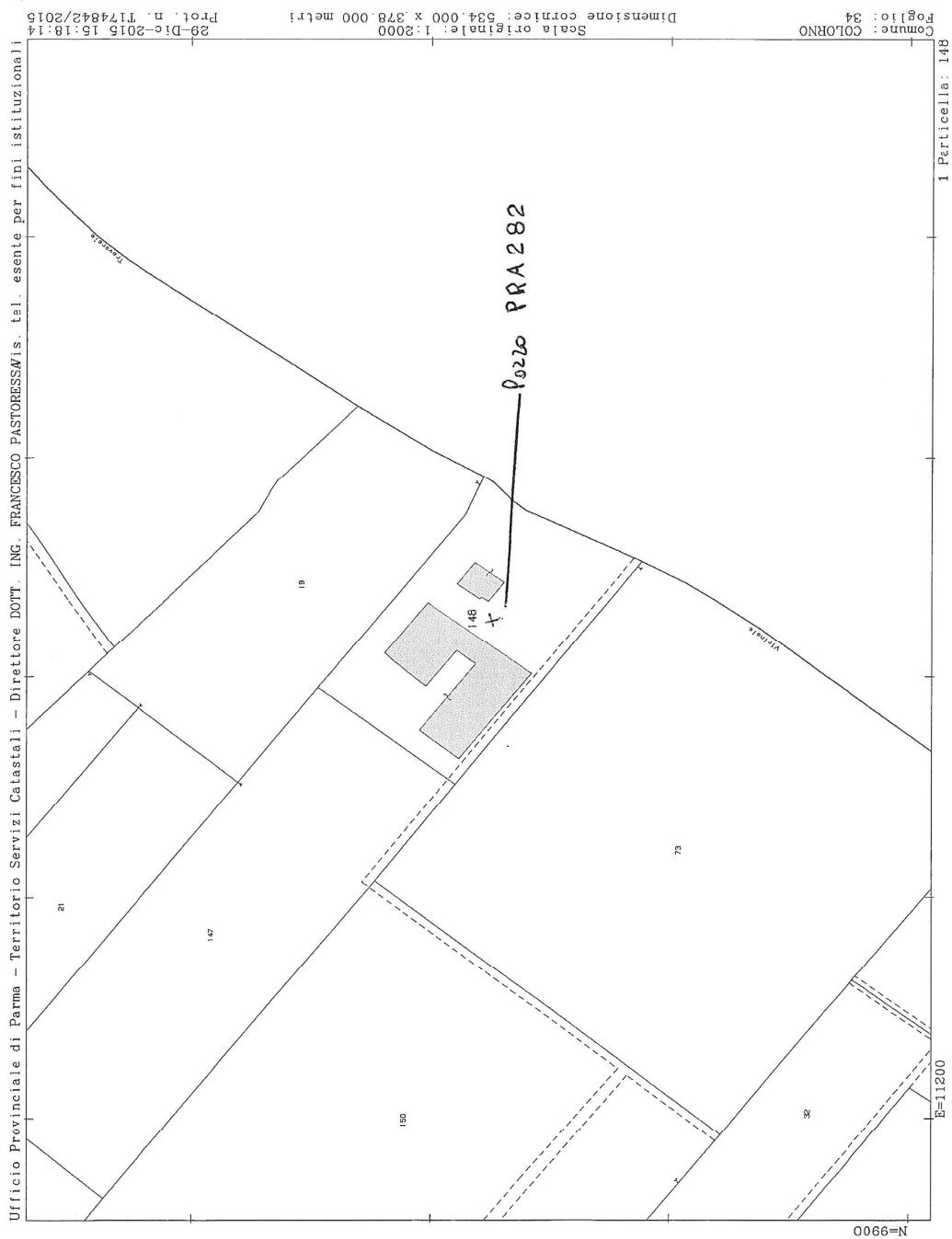
ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto _____
 in qualità di delegato dal / legale rappresentante della
 ditta **__ AZIENDA AGRICOLA BAISTROCCHI GINO E FRANCO SAS __**,
 presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Data _____

Firma per accettazione del Concessionario _____



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.